

PARCO NATURALE REGIONALE MOLENTARGIUS - SALINE

ORDINANZA N. 5 DEL 23 giugno 2008

OGGETTO: Divieto di transito ai veicoli non autorizzati all'interno del Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline e di interruzione del traffico di attraversamento in corrispondenza del confine comunale fra Cagliari e Quartu S. Elena.

IL PRESIDENTE

- Vista** l'Ordinanza n. 142 del 19/03/1997 del Comune di Cagliari che istituisce il divieto di transito ai veicoli non autorizzati nella viabilità interna al Parco insistente nel territorio di Cagliari.
- Vista** l'Ordinanza n. 30 del 27/01/1997 del Comune di Quartu Sant'Elena che istituisce il divieto di transito ai veicoli non autorizzati nella viabilità interna al Parco insistente nel territorio di Quartu Sant'Elena.
- Vista** la Legge Regionale 26 febbraio 1999 n. 5 con la quale La Regione Autonoma della Sardegna istituisce il Parco Naturale Regionale "Molentargius – Saline".
- Atteso** che la gestione del Parco è demandata al Consorzio costituito tra la Provincia di Cagliari ed i Comuni di Cagliari, Quartu Sant'Elena, Quartucciu e Selargius costituito il 20 aprile 2005.
- Vista** la delibera n° 1 dell'Assemblea del 30/05/2005 che nomina il Presidente del Parco Regionale Naturale Molentargius – Saline
- Viste** le competenze attribuite al Presidente dallo Statuto del Parco;
- Vista** l'Ordinanza n. 001 del 20/01/2006 del Presidente del Parco recante "Divieto di transito ai veicoli non autorizzati all'interno del Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline istituito con L.R. Sardegna 26 febbraio 1999 n. 5".
- Rilevata** l'esistenza di un rilevante flusso di traffico veicolare all'interno del perimetro del Parco Naturale Regionale "Molentargius-Saline", che pregiudica la conservazione del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla tutela della flora e della fauna protette e ai rispettivi habitat (art. 26 L.R. n. 5/1999).

- Considerato** che la rilevante mole di traffico crea anche pericolo all'incolumità delle persone e arreca grave pregiudizio alle strutture pubbliche.
- Vista** la necessità di adottare provvedimenti urgenti a tutela del Parco, della salute e l'incolumità privata, pubblica e dell'ambiente.
- Rilevata** la necessità di ridefinire i contenuti della precedente ordinanza del Presidente del Parco n. 001 del 20.01.2006 e la opportunità e la necessità di riunire in unica Ordinanza i divieti di transito già esistenti e indicati nelle Ordinanze citate (n. 142 del 19/03/1997 Comune di Cagliari e n. 30 del 27/01/1997 Comune di Quartu Sant'Elena) anche alla luce dell'avvenuta costituzione del Consorzio di Gestione competente per entrambi i territori.
- Rilevata** altresì la necessità di adottare un provvedimento che scoraggi l'utilizzo improprio della viabilità principale del Parco quale viabilità di attraversamento alternativo alla viabilità urbana per il collegamento dei Comuni di Cagliari e di Quartu S. Elena.
- Sentite** le Associazioni dei rappresentanti dei residenti che hanno espresso parere favorevole.
- Preso atto** delle risultanze dell'incontro con i principali enti locali e con le forze dell'ordine e della sicurezza tenutosi in data 15/05/2008 presso l'Edificio Sali Scelti in occasione del quale è stata discussa l'ipotesi di interruzione della viabilità principale del Parco Molentargius.
- Visti** gli artt. 5-6-7-37 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ORDINA

1. che all'interno dell'area del Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline, con decorrenza immediata, nelle strade del Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline sia confermato l'istituto divieto di transito per la fascia oraria 0-24 per tutte le categorie di veicoli, ad eccezione:
 - degli addetti del Consorzio del Parco Naturale Regionale "Molentargius-Saline" e di coloro che saranno muniti di specifica e formale autorizzazione rilasciata dal medesimo Consorzio;
 - dei residenti, dei visitatori degli stessi, degli operatori ambientali e/o agricoli e dei titolari di attività produttive ubicate nell'area del Parco;
 - dei veicoli appartenenti ad operatori socio-sanitari e/o imprese commerciali normalmente adibiti alla erogazione di servizi di assistenza medica e/o alla consegna e distribuzione di merci ai residenti ed alle attività operanti all'interno del Parco, in relazione a tali esigenze, senza necessità di autorizzazione;
 - sarà cura di coloro che transitano dimostrare, con adeguata documentazione, a richiesta delle forze di vigilanza cui la presente ordinanza demanda il controllo sul rispetto della stessa, il possesso dei requisiti che consentano il medesimo transito;
2. che per tutte le categorie di veicoli autorizzati al transito, la velocità consentita nella viabilità interna del Parco sia limitata ai 20 Km/h;

3. che si proceda a cura dell'Ente Parco a posizionare una sbarra che assicuri la interruzione per tutte le categorie di veicoli del traffico di attraversamento in corrispondenza del confine comunale fra Cagliari e Quartu S. Elena; tale sbarra dovrà essere presidiata da personale incaricato dallo stesso Parco durante le ore diurne durante le quali il transito di attraversamento sarà interrotto; nelle ore di assenza del presidio la sbarra, per consentire il transito di mezzi impegnati in attività di soccorso o altre esigenze di sicurezza, sarà tenuta aperta con opportuna segnaletica informativa che, tuttavia, segnalerà il divieto di transito; a sbarra chiusa dovrà essere comunque assicurata per ragioni di soccorso e sicurezza almeno una possibilità di attraversamento alternativa a quella preclusa ovvero un adeguato sistema di telecontrollo e telecomando a distanza della stessa sbarra;
4. che si proceda a cura dell'Ente Parco ad apporre adeguata segnaletica stradale.

INFORMA

che i trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti con l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada oltre, ove se ne ravvisi il caso, alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi della vigente normativa.

AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.R. 26/02/1999 n. 5, DEMANDA IL CONTROLLO SUL RISPETTO DELLA PRESENTE ORDINANZA

- al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna
- ai Corpi di Polizia Municipale dei Comuni aderenti al Consorzio del Parco, nei limiti della loro competenza
- alle altre Forze di Polizia;
- agli altri soggetti incaricati dall'Ente Parco della Vigilanza Ambientale.

DEMANDA INOLTRE

Agli Uffici competenti la massima diffusione della presente Ordinanza.

Quartu S. Elena, :: giugno 2008

Il Presidente
Dr. Luigi Ruggeri